

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-972 del 28/02/2020 |
| Oggetto | Procedimento FE19A0015. Rilascio della di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione nel comune di Ferrara (FE), località Porporana |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-967 del 27/02/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | MARINA MENGOLI |

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Procedimento FE19A0015. Rilascio della di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione nel comune di Ferrara (FE), località Porporana.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; Il Piano di Gestione delle Acque (DPCM 27 Ottobre 2016) e il Piano di Bilancio Idrico (DPCM 11 dicembre 2017) dell' Autorità distrettuale del Bacino del Fiume Po, la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;
- la determinazione ARPAE 2019-732 del 16/09/2019 inerente l'Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, "Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica", le Linee guida LG25/DT, "Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica" e le Linee guida LG26/DT "Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico"
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla dottoressa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 14.10.2019;

PREMESSO CHE con domanda PG.2019.163653 del 23.10.2019, l'Azienda Agricola Galliera Stefano, c.f. GLLSFN65S04A965Z, ha richiesto la concessione di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 36 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica FE19A0015, con le caratteristiche di seguito descritte:

- ubicazione del prelievo: Comune di Ferrara (FE) località Porporana, su terreno, censito al fg. n. 11, mapp. n. 98; coordinate UTM RER x=696521; y=977864;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 2,13;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 356

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo esistente profondo 28 m dal p.c. e dotato di elettropompa sommersa da Kw 4;

ACCERTATO CHE :

- che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36, poiché il richiedente ha dichiarato nell'istanza suddetta che il prelievo è ad uso irriguo e non supera i 3000 mc/anno e la profondità della falda intercettata non eccede i 30 m;
- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- il quantitativo idrico richiesto è congruo con i fabbisogni di cui alla DGR 2254/2016;
- il richiedente ha ricevuto l'assenso da parte del proprietario del terreno per l'uso delle opere di captazione come da documentazione acquisita agli atti con num. Prot. PG.2020.30894 del 26.02.2019
- il corpo idrico interessato dal prelievo è denominato "Pianura Alluvionale Padana – confinato superiore (cod. 0630ER-DQ2-PPCS) che, secondo il vigente PDGPO, non risulta a rischio quantitativo ed è caratterizzato da uno stato quantitativo buono e da uno stato chimico buono in base alle pressioni e gli impatti individuati e con obiettivi da raggiungere per lo stato chimico e quantitativo "buono al 2015";

CONSIDERATO

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza

non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva,
- che, viste criticità rilevate, è stata inserita nel disciplinare di concessione una clausola inerente al revisione dei volumi idrici prelevabili; ai sensi della suddetta direttiva;

DATO ATTO CHE

- il canone per il prelievo della risorsa idrica per l'annualità 2020 è pari a € 12,28 ai sensi della DGR. 1792/2016 e della L.R. 2/2015;
- il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi della concessione è quantificato in € 250,00 ai sensi dell'art. 8 del RR. 41/2001;
- le spese di istruttoria sono pari a 99,00 € in considerazione dei dettami della D.G.R. 65/2015 e del fatto che non risultano intervenute ulteriori D.G.R. di aggiornamento;

PRESO ATTO CHE:

- il richiedente ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttoria in data 17.10.2019
- il richiedente ha versato quanto dovuto per il canone per l'anno 2020 in data 18.02.2020
- Il richiedente ha versato in data 18.02.2020 quanto dovuto titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica FE19A0015, fino al 31.12.2024;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire l'Azienda Agricola Galliera Stefano, c.f GLLSFN65S04A965Z la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea FE19A0015 con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 36, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- ubicazione del prelievo: Comune di Ferrara (FE) località Porporana, su terreno, censito al fg. n. 11, mapp. n. 98; coordinate UTM RER x=696521; y:977864;
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo esistente profondo 28 m rispetto al p.c. e dotato di elettropompa sommersa da Kw 4;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2,13;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 356
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2024;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13.02.2020;
 4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2020 è quantificato in 12,28 euro
 5. di dare atto che quanto dovuto per l'uso della risorsa idrica per l'anno 2020 ai sensi della L.R. 2/2015 è stato pagato;
 6. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250 euro, è stata versata;
 7. di dare atto che le spese di istruttoria sono state pagate;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
 12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale

delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata al concessionario.

La Responsabile

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITLMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a l'Azienda Agricola Galliera Stefano, c.f GLLSFN65S04A965Z – Cod. Prat. FE19A0015.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è sita in Comune di Comune di Ferrara (FE) località Porporana, su terreno, censito al fg. n. 11, mapp. n. 98; coordinate UTM RER x=696521; y=977864.
2. L'opera di presa è costituita da un pozzo esistente (diam. 125 mm) della profondità di 28 m, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 4.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, per irrorare le seguenti colture:
 - Pero – ha 9,00
 - Melo – ha 1,00
 - Pesco - ha 0,40
 - Susino/albicocco – ha 0,40.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2,13 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 356. La tipologia di impianto irriguo corrisponde a quella a goccia.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0630ER-DQ2-PPCS - Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone per l'anno 2020 secondo gli usi e quantitativi assentiti è pari a 12,28 €.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la

cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di

presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Revisione dei volumi prelevabili – La concessione, al fine di garantire lo stato qualitativo del corpo idrico interessato, in qualsiasi momento potrà essere soggetta a revisione dei volumi idrici prelevabili.

10. Altre Prescrizioni - Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. Qualora il regime autorizzativo imposto in un diverso ambito prevedesse obblighi su tali aspetti, il concessionario è tenuto a rispettare tali eventuali condizioni ed in particolare è tenuto all'attuazione delle eventuali misure di risparmio idrico nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni con riferimento allo stato quali-quantitativo della risorsa. Qualora se ne verificano i presupposti, potrà essere richiesto al Concessionario di monitorare le acque di falda per valutare i livelli e la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici; in tal caso il Concessionario è tenuto allo svolgimento di tali attività.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il provvedimento di concessione regola unicamente per gli aspetti riguardanti la disciplina delle utilizzazioni delle acque pubbliche, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni e gli Enti Gestori competenti, gli ulteriori titoli abilitativi o autorizzativi occorrenti, qualora necessario.

2. L'interessato è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di pianificazione territoriale,

urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, sicurezza.

3. L'utilizzo delle risorse demaniali senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa secondo la normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.